



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N.27

Adunanza del giorno 22/02/2021

OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART 1 COMMI DA 859 A 867 LEGGE N. 145/2018

L'anno duemilaventuno addi ventidue del mese di febbraio alle ore 17:00, si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, c. 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18.

Sono presenti i Sigg.ri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	ANGIOLINI MICHELE	Si	
VICE SINDACO	RASPANTI ALICE	Si	
ASSESSORE ESTERNO	BARBI BENIAMINO	Si	
ASSESSORE	MIGLIORUCCI EMILIANO	Si	
ASSESSORE ESTERNO	MUSSO LUCIA ROSA	Si	
ASSESSORE	SALVADORI MONJA	Si	

Totale Presenti: 6	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Presiede il Sig. ANGIOLINI MICHELE nella qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), come modificato dall'art. 1 comma 854 lettera a) L. n. 160/2019, che testualmente recita:

comma 859: "A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all' articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall' articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231"

comma 862: "Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente"

comma 867: "A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato"

PRESO ATTO che sulla Piattaforma dei crediti commerciali dall'8 gennaio 2021 è stato possibile verificare lo stock del debito al 31.12.2020 nonché il calcolo del tempo di pagamento e ritardo rilevato sulle fatture ricevute e scadute nel corso dell'anno 2020;

VISTO CHE:

- si è proceduto all'allineamento delle posizioni tra la contabilità dell'ente e i documenti inseriti nello stock del debito della PCC;
- in data 26.01.2021 si è comunicato lo stock dei debiti commerciali al 31.12.2020 definitivo in apposito campo della PCC nella sezione "Ricognizione debiti – Comunicazione debiti L.145/2018";
- che l'ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati previsti dalla normativa vigente come previsto dall'art. 1 comma 867 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), come modificato dall'art. 1 comma 854 lettera a) L. n. 160/2019;

RILEVATO che la Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 15.02.2021 attesta i seguenti valori:

a) Importo totale documenti ricevuti nell'esercizio 2020	7.179.909,24 €
b) Soglia 5% del debito commerciale scaduto e non pagato sul totale delle fatture nell'esercizio 2020	358.995,45 €
c) Riepilogo del debito commerciale scaduto e non pagato anno 2020	21.724,25 €
d) % effettiva del debito commerciale scaduto e non pagato sul totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2020	0,30%
e) Indicatore annuale di ritardo dei pagamenti	-20 gg

PERTANTO, ai sensi dell'art. 1 comma 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), come modificato dall'art. 1 comma 854 lettera a) L. n. 160/2019, soprarichiamato, risulta che:

- L'ente al 31 dicembre 2020 ha rilevato un debito commerciale residuo scaduto e non pagato, non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2020;
- L'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute nell'anno 2020 rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D.Lgs. n. 231/2002;

VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA

- Di richiamare le premesse;
- Di attestare che sulla base dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, come da allegato alla presente deliberazione, il Comune di Montepulciano non deve accantonare nessun importo al Fondo Garanzia Crediti Commerciali ai sensi dell'art. 1 comma 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), come modificato dall'art. 1 comma 854 lettera a) L. n. 160/2019
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO ANGIOLINI MICHELE	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI
---	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott. GIULIO NARDI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.